



Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

**per colpa o con addebito della separazione con sentenza
passata in giudicato senza diritto agli alimenti**

Con una recente circolare, [la n° 19 del 1° febbraio 2022](#), l'INPS a seguito di giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione.

Pertanto la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge separato indipendentemente dalle motivazioni.

Attenzione!!! Stiamo parlando di separazione e non di divorzio (annullamento del matrimonio) caso nel quale continuano a valere le precedenti disposizioni.



Pensione ai superstiti in favore del coniuge separato

Rivedendo le sue precedenti posizioni, l'INPS ha stabilito che la pensione ai superstiti spetta anche al coniuge separato con o senza addebito anche in mancanza di assegno alimentare.

Che cos'è la separazione con addebito?

Un coniuge chiede l'**addebito** della **separazione** all'altro quando lo ritiene responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. In buona sostanza, gli attribuisce la colpa del fallimento dell'unione.

Quindi tutti i coniugi separati hanno diritto alla pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità che sia). Non c'è alcuna distinzione, cioè, in merito all'eventuale titolo che ha dato luogo alla separazione in quanto la prestazione spetta anche al coniuge separato con colpa o con addebito della separazione.

Fino ad oggi l'INPS riconosceva il diritto alla pensione ai superstiti, in caso di separazione per colpa o con addebito solo in presenza dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice.

In pratica cosa fare?

Tutte le domande di pensione ai superstiti presentate a decorrere dal 1° febbraio 2022, saranno definite dall'INPS sulla base dei nuovi criteri.

Saranno automaticamente accolti in autotutela anche i ricorsi giudiziari e amministrativi ancora pendenti.

Solo chi ha avuto una domanda respinta (a meno che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato) dovrà presentare richiesta di riesame: l'Inps la accoglierà corrispondendo gli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale.



Tutti i numeri di *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"